

# *rivista di* diritto privato

3 anno XXVI - luglio/settembre 2021

## **Comitato scientifico**

Giorgio De Nova

Enrico Gabrielli

Natalino Irti

Pietro Rescigno

Paolo Spada

Giuseppe Vettori

## **Direzione**

Giorgio De Nova

Massimo Franzoni

Enrico Gabrielli

Pietro Antonio Lamorgese

Raffaele Lener

Edoardo Marcenaro

Giuseppe Minniti

Stefano Pagliantini

Vincenzo Roppo

Giuliana Scognamiglio



**CACUCCI  
EDITORE**

# rivista di diritto privato

## **Pubblicazione trimestrale**

**Editrice:** Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777

**Direttore responsabile:** Nicola Cacucci

**Comitato scientifico:** Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada, Giuseppe Vettori

**Direttore:** Giorgio De Nova

**Direzione:** Giorgio De Nova, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Pietro Antonio Lamorgese, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Stefano Pagliantini, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio

**Comitato di valutazione scientifica:** Pietro Abbadesse, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Franco Anelli, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Mario Cicala, Nicola Cipriani, Paoloefisio Corrias, Carlos De Cores, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furgiuele, Andrea Fusaro, Gregorio Gitti, Carlo Ibba, Raffaele Lener, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Fabio Padovini, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Davide Sarti, Michele Sesta, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini.

**Comitato editoriale:** Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Francesco Venosta, Fabrizio Volpe

## **Redazioni**

**Roma:** Maria Barela, Marco Nicolai, Benedetta Sirgiovanni

**Bari:** Adriana Addante, Claudia Morgana Cascione

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.

**Abbonamenti:** Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

**Abbonamento annuale:** Italia € 135,00 – Estero € 270,00.

**Prezzo singola copia:** € 38,00.

**Arretrati:** prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Per l'invio di corrispondenza:** Cacucci Editore S.a.s. – Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

**Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.**

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,

Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777,

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informativa ex art. 13 Codice Privacy ed ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 ("GDPR")**

L'informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

### **CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI**

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema "double blind", in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell'ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dalla Rivista.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

**Regole per l'autore soggetto a revisione:** ciascun autore che invia un articolo deve segnalare se il proprio nome è presente nelle proprietà nascoste del file; indicare quali parti dell'articolo potrebbero rivelare la sua identità e mettere in evidenza la presenza nelle note di eventuali rimandi alle proprie opere.

### **CODICE ETICO**

Il **Codice Etico** è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

# *rivista di* diritto privato

---

2021

**Comitato scientifico**

Giorgio De Nova  
Enrico Gabrielli  
Natalino Irti  
Pietro Rescigno  
Paolo Spada  
Giuseppe Vettori

**Direzione**

Giorgio De Nova  
Massimo Franzoni  
Enrico Gabrielli  
Pietro Antonio Lamorgese  
Raffaele Lener  
Edoardo Marcenaro  
Giuseppe Minniti  
Stefano Pagliantini  
Vincenzo Roppo  
Giuliana Scognamiglio



CACUCCI  
EDITORE

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

---

## SOMMARIO 3/2021

---

### Saggi e pareri

---

- Collaterali finanziari, *lex argentaria* e *Brexit***  
*di Pierre de Gioia Carabellese* 327
- Trasformazioni sociali, «valori» concorrenti e uniformazione del diritto successorio**  
*di Fabrizio Volpe* 349
- La validità del patto parasociale a voto corporativo immediato**  
*di Luca Dambrosio* 379
- Sulla natura dichiarativa o costitutiva della divisione**  
*di Simona Cacace* 391
- Approfondimenti sulla sostituzione ordinaria e sulla rappresentazione alla luce di una successione testamentaria transnazionale**  
*di Alessio Reali* 425
- Usura e interessi moratori nelle più recenti decisioni della Suprema Corte**  
*di Maria Grazia Baratella* 455



## *Saggi e pareri*

---





# Collaterali finanziari, *lex argentaria* e Brexit

di Pierre de Gioia Carabellese\*

**Abstract.** Nearly two decades on since the passing of the European Union Directive on financial collaterals, and few months after the effectiveness of the Brexit arrangements, the paper examines and re-assesses the main court decisions which have occurred in this intricate area of private law, particularly banking law. In discussing, also from an operational point of view, the commonest typologies of contracts connected with “collaterals”, the paper attempts to confute the assumption that these transactions originate from common law. Moreover, the contribution highlights future challenges within a contract law which, despite Brexit and, perhaps, thanks to it, verges towards an even more integrated EU framework of rules having their roots and thereafter developing in the *lex argentaria*.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La disciplina europea sui collaterali finanziari fra genesi e (possibile) necrosi. – 3. Il perimetro della disciplina delle garanzie finanziarie. – 4. Le operazioni finanziarie. – 4.1 La funzione economica delle garanzie finanziarie. – 4.2 Le principali operazioni di finanza collateralizzata. – 5. Gli obiettivi della Direttiva sulle garanzie finanziarie. – 5.1. L'assenza di formalità. – 5.2. Il diritto di uso. – 5.3. Riqualificazione e trasferimenti a titolo fiduciario. – 6. L'ambito della Direttiva e le specificità. – 7. Gli sviluppi legislativi. – 8. I casi giurisprudenziali fra common law ed equity. – 9. Conclusioni.

1. Annunciata come l'abbrivio nella disciplina bancaria e societaria di una nuova *lex mercatoria*, la Direttiva 2002/47/EC<sup>1</sup> (di seguito anche “Direttiva sulle Garanzie Finanziarie” ovvero “Direttiva”), implementata in Italia nel 2004, con il D.Lgs. n. 170 del 2004<sup>2</sup>, ha appena perso uno degli ordinamenti giuridici, il diritto inglese, che l'aveva ispirata<sup>3</sup>. La Gran Bretagna ed i suoi tre sistemi giuridici lasciano l'Eu-

\* Fellow of Advance HE (York, UK), Professor (full) of Business Law and Regulation in Australia (Edith Cowan University, Perth), Chair of Law in England and Wales (Huddersfield, 2017).

<sup>1</sup> “Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria” (G.U. L 168 del 27/06/2002).

<sup>2</sup> In forma estesa, “Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria” (G.U. n. 164 del 15-7-2004). Per i commenti sull'articolato in parola ed in particolare sulle garanzie finanziarie, si rinvia per tutti a GABRIELLI (a cura di), *I contratti di garanzia finanziaria*, Milano, 2018; GABRIELLI, *Contratto e contratti*, Torino, 2011, in particolare *Le garanzie finanziarie: profili generali*; sul tema generale delle garanzie finanziarie, si rimanda a GABRIELLI, LENER, *I contratti nel mercato finanziario*, 2° edizione, Torino, 2011. CANDIAN, *Garanzie finanziarie*, in *Enc. dir.*, vol. II, tomo 2, Milano 2008, p. 607 ss. In una prospettiva comunitaria, cfr. FERRARINI, GIUDICI, *Le garanzie su strumenti finanziari nel diritto comunitario: orientamenti e prospettive*, in *Fallimento*, 2002, p. 999 ss.

<sup>3</sup> È in Italia che si rimarca molto l'influenza del *common law* nella disciplina delle garanzie finanziarie. In realtà, la domanda di ricerca di questo contributo è che la prassi degli affari e l'esigenza di speditezza hanno

# Trasformazioni sociali, «valori» concorrenti e uniformazione del diritto successorio\*

di Fabrizio Volpe\*\*

**Abstract.** The essay aims to reconstruct the current identity of succession law, in the light of the profound change in the subject, due to the rapid evolution of social relations. The first part of the analysis focuses on the changes in inheritance law and its liberation from traditionally understood family values. In this context, inheritance law, from its historical ancillary role with respect to family law, rediscovers its functional identity in the realization of the principles of family solidarity, coming to elaborate real contractual figures. In this evolution of matter, the death event of the deceased begins to lose its centrality, and the idea of a hereditary planning that is also realized through *inter vivos* acts gains space. The analysis focuses, among other things, on the relationship between contract and succession, and in this context an in-depth reflection is dedicated to the role of the family pact, which becomes a sort of modern response to the prohibition of contractual disclosure. Furthermore, in this perspective, the right of the legitimate holders changes, to be understood no longer as a right in nature, but as a right to a value. Faced with this reform drive imposed by pressing social demands, even the values of the family in their traditional sense end up succumbing: that is, family solidarity is no longer a principle of public order, but becomes the occasion for an articulated contractual planning. Moreover, the relevance of the contractual moment in matters of succession can also be found in the innovations introduced by the EU regulations (Regulation 12/650 / EU), precisely in terms of succession agreements. The last reflection of the essay concerns the opportunity for a further and more radical evolution of the matter, linked to a new reading of the principles of public order, sensitive to social transformations and to a definitive emancipation of inheritance law from family solidarity.

*SOMMARIO: 1. Identità del diritto delle successioni e sua graduale emancipazione dalla famiglia. – 2. Il diritto successorio e il principio di uguaglianza. – 3. L'evoluzione del diritto successorio in mancanza di una riforma organica. La funzione delle successioni a causa di morte rispetto alle nuove istanze sociali. Qualità produttiva dei beni e qualità dei soggetti. La negoziabilità del diritto successorio. – 4. Contratto e successioni. La contrattualizzazione della vicenda successoria e sua rilevanza sul piano interpretativo. La disponibilità dei rimedi. – 5. L'uniformazione del diritto successorio e l'apertura verso modelli concorrenti. – 6. Ordine pubblico e diritto delle successioni: il caso dei matrimoni poligamici.*

\* Lo scritto, con l'aggiunta delle note bibliografiche essenziali, riproduce la relazione su *Trasformazioni sociali, «valori» concorrenti e uniformazione del diritto successorio*, in occasione del Convegno «Integrazione, migrazioni e relazioni transnazionali. Governare il diritto ereditario dopo l'entrata in vigore del regolamento europeo sulle successioni» promosso dall'Università degli Studi di Firenze, con il coordinamento della Prof.ssa Sara Landini, svoltosi a Firenze il 5 dicembre 2018 presso Villa Ruspoli. Lo scritto è destinato agli Studi in memoria del Prof. R. Perchinunno.

\*\* Professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

# La validità del patto parasociale a voto corporativo immediato

di Luca Dambrosio\*

**Abstract.** This study proposes to demonstrate the validity of the agreement with vote expressed immediately and irrevocably and with binding effect also for the company.

*SOMMARIO: 1. Gli adempimenti di cui agli articoli 2341-ter c.c. e 122 t.u.f. come strumenti di efficacia corporativa del voto già espresso. – 2. I dogmi dell'effetto obbligatorio. – 3. L'ossimoro di un ordine pubblico a tutela dell'inadempimento del patto parasociale. – 4. Fruizione degli artt. 2341-ter, 1997 c.c. e 122, 83-octies t.u.f. ai fini dell'opponibilità del voto già espresso nel patto.*

1. Si ritiene autorevolmente che l'inopponibilità del patto parasociale alla società dipenda da un'opzione legislativa e non da una necessità intrinseca dell'ente, tanto è vero che alcuni ordinamenti profilano un'efficacia "corporativa"<sup>1</sup>.

A nostro avviso, la normativa che si è snodata nell'ultimo ventennio in Italia consente quest'ultima attribuzione per i sindacati di voto, ai quali si limita l'indagine per ragioni di praticità.

Infatti, la pubblicità dei patti parasociali (artt. 2341-ter c.c. e 122 t.u.f.) permette di opporre alla società un voto già espresso pattiziamente, senza affidarsi all'obbligo di renderlo in assemblea<sup>2</sup>. I pattisti non si limitano a concordare il contenuto del

\* Avvocato in Milano.

<sup>1</sup> In tal senso e con panoramica comparatistica PORTALE, *Patti parasociali con 'efficacia corporativa' nelle società di capitali*, Riv. soc., 2015, 5 ss. Egli richiama la normativa brasiliana (art. 118 Lei n. 6.404 del dicembre 1976, come novellata dalla Lei n.10.303 del 2001, vedi [www.brasil.mylex.net](http://www.brasil.mylex.net)) oltre a quella del 1993 della Florida (Sezione 607.0732, Capitolo 607, *Florida Business Corporation Act*, che dispone che un patto di un numero massimo di 100 soci è efficace in capo alla società ove a sua conoscenza e annotato sui titoli, se emessi, altrimenti su una dichiarazione informativa). L'art. 118 brasiliano cit. (che annovera undici paragrafi) prevede incisivamente, per esempio, che "Gli accordi degli azionisti in merito all'acquisto e alla vendita delle loro azioni, alla preferenza all'acquisto, all'esercizio dei diritti di voto o al potere di controllo devono essere rispettati dalla società quando depositati presso la propria sede legale [...] § 1. Gli obblighi o gli oneri derivanti da questi accordi possono essere opposti ai terzi solo dopo essere stati registrati nei registri e nei certificati azionari, se emessi [...] § 3. Alle condizioni previste nell'accordo, gli azionisti possono promuovere esecuzione specifica dei loro obblighi [...] §. 8 Il presidente dell'assemblea o l'organo collegiale della deliberazione della Società non calcolerà il voto espresso in violazione di un accordo tra gli azionisti debitamente depositato". Si vedano sulla legge brasiliana anche MACRÌ, *Patti parasociali e attività sociale*, Torino, 2007, 19-20; in termini critici OPPO, *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, Riv. dir. civ., 1987, I, 529-530.

<sup>2</sup> "Le parti di un patto di voto possono stabilire che il voto debba essere espresso [n.d.s. in assemblea] in modo predeterminato (es. votare Tizio amministratore) oppure secondo certi criteri di determinazione (all'unanimità o

# Sulla natura dichiarativa o costitutiva della divisione

di Simona Cacace\*

---

**Abstract.** Art. 757 of the Italian Civil Code is either considered as a basis to maintain that the ownership division has a declarative nature or (Cass., S.U., 7.10.2019, n. 25021) just a mere reason of its retroactivity, and therefore it is compatible with its function of transferring rights and in line of continuity with the Roman law tradition. The aim of the study is to outline an ownership division-*genus* bearing a constitutive nature with a distributive function which could nonetheless match, in an harmonious way, the constitutive and declarative efficacy with regard to the protected interests and the parties position recognised by the law in the specific cases either within or outside the division itself. In order to pursue this aim, the study analyses the reasons of the Roman law view which considers the division as an instrument to transfer the rights and the reasons based on which such a view has been considered as outdated. It will be furthermore analysed the definition of the positions of the parties as well of efficacy of the transactions they may enter into during a joint-ownership relationship.

---

*SOMMARIO: 1. La portata precettiva dell'art. 757 c.c. – 2. Le prime manifestazioni della natura dichiarativa della divisione. – 3. L'elisione della comunione. – 4. Gli atti dispositivi manente comunione. – 5. Funzione distributiva della divisione e coesistenza di efficacia dichiarativa e costitutiva.*

1. Ai sensi dell'art. 757 c.c., rubricato *Diritto dell'erede sulla propria quota*, «ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari».

La disposizione riporta quasi testualmente la previsione dell'art. 1034 del Codice Pisanelli: «ciascun coerede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari», ma con un'estensione della portata applicativa della norma in due direzioni, una oggettiva, l'altra soggettiva.

Innanzitutto, la disgiuntiva («o a lui pervenuti dalla successione») indica che i beni in cui il coerede succede agli effetti previsti possono esorbitare dalla sua quota<sup>1</sup>. In questo senso, la rubrica dell'art. 757 c.c. prelude ad una fattispecie più circoscrit-

---

\* Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

<sup>1</sup> Si tratta della stessa soluzione già anticipata, in giurisprudenza, da Cass. Firenze, 23.3.1876, in *Legge*, 1876, I, 469: «ogni coerede si considera succeduto immediatamente al suo autore in tutti i beni che gli vengono assegnati dalla divisione senza distinguere se questi eguagliano o eccedono il valore della sua quota ereditaria».

# Approfondimenti sulla sostituzione ordinaria e sulla rappresentazione alla luce di una successione testamentaria transnazionale

di Alessio Reali\*

---

**Abstract.** First of all, the essay delivers both an abstract and a case-law construction of section 688, par. 2, of the Italian Civil Code (ICC), on domestic substitutory provisions, which states, in a broad way, that if a testator provides in her will for a substitution for just one of the two situations when the appointed heir or legatee can't, or does not want to, receive her heirship or legacy, then the substitution is supposed to be applied to the other one too. All the above to prove that the presumption of said rule of law is not applicable, under the circumstances, to an English-styled will, drafted in Italian and subject to the Italian private law, which provides for a substitutory provision for the devisee untimely death.

Secondly, the essay focuses on the interpretation of the ICC's provisions on the subjective field of application of the Italian legal instrument called *rappresentazione*, to display that they should be applied to all descendants of the appointed son, brother or sister who still can't, or does not want to, receive his/her heirship or legacy. That, despite an apparent reinforced judicial opinion of the Italian Supreme Court which affirms a strict construction of sections 468-469 ICC and accordingly limits the application of *rappresentazione* to the sole direct descendants of the aforementioned son, brother or sister. All the above, once again, to prove that eventually, under the circumstances, a niece, designated heir of the testator, could validly renounce to her heirship on behalf of her children, against, in addition to a trustee of a trust set up *inter vivos* by the testator herself (appointed as substitute if the niece should predecease), another heir of the *de cuius*, who claimed that niece's heirship should be his own too, in case of renunciation.

---

*SOMMARIO: 1. Premessa: descrizione di una successione testamentaria che stimola l'analisi di problemi giuridici multidisciplinari. – 2. Brevi cenni sulle questioni di diritto internazionale privato emergenti dalla fattispecie. – 3. Sulla sostituzione ordinaria e sull'interpretazione del testamento de quo, in ossequio alla substitutory provision predisposta dalla testatrice, ai fini della soluzione del problema relativo all'applicabilità, nella circostanza, dell'art. 688, co. 2, c.c. – 4. Sulla quaestio del campo di applicazione soggettivo dell'istituto della rappresentazione. – 5. Conclusioni sintetiche sul caso di specie.*

1. La realtà globalizzata in cui viviamo impone anche ai giuristi un attento, continuo e crescente studio di un numero sempre maggiore di aree del diritto. Aree che sono spesso interconnesse, per natura, sul piano pratico, e che nondimeno sono

---

\* Ricercatore nell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

# Usura e interessi moratori nelle più recenti decisioni della Suprema Corte

di Maria Grazia Baratella\*

**Abstract.** This essay analyzes the latest Supreme Court's judgments related to usury and default interest. In particular, the study offers a critical review of judgment no. 9597/2020, by which the Joint Sections confirmed the applicability of the rules on usury to default interest: the latter indeed can be qualified as the object of a penalty clause and, as such, should be entirely regulated by articles 1224 and 1382-1384 of the Italian Civil Code. Consequently, the *reductio ad aquitatem* provided by art. 1384 c.c. should be the remedy for manifestly excessive default interest.

*SOMMARIO: 1. Il definitivo diniego del Supremo Collegio al cumulo degli interessi (corrispettivi e moratori) al fine di verificare il superamento del cd. tasso soglia usura. – 2. La disciplina in materia di usura e gli interessi moratori: la c.d. tesi restrittiva e la c.d. tesi estensiva. – 3. Segue. Il recentissimo intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite: la assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina repressiva dell'usura, in ragione della «ratio del divieto di usura e delle finalità che con esso si siano intese perseguire». – 4. Segue. La nullità della clausola che prevede interessi moratori usurari e i conseguenti effetti: l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c. «in una lettura interpretativa che preservi il valore del danaro». – 5. Segue. Gli interessi moratori quale prestazione oggetto di una clausola penale. Dalla usurarietà degli interessi moratori alla loro manifesta eccessività; la eventuale riducibilità degli stessi – anche d'ufficio – da parte del giudice, ex art. 1384 c.c.*

1. Alcune delle molteplici e affatto secondarie questioni in materia di interessi moratori e usura, oggetto di vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale nell'ultimo decennio, sembrerebbero – il condizionale è d'obbligo – trovare “composizione” oggi, a seguito di alcuni particolarmente significativi interventi, anche a Sezioni Unite, del Supremo Collegio<sup>1</sup>.

Accanto all'annosa problematica concernente la assoggettabilità degli interessi moratori convenzionali alla disciplina antiusura, si ripropone la *vexata quaestio* relativa alla cd. cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori in sede di verifica del superamento del c.d. tasso soglia usura, ex l. 7.3.1996, n. 108<sup>2</sup>.

\* Dottore di ricerca in Diritto civile e Avvocato.

<sup>1</sup> Il riferimento è, in particolare, alle seguenti pronunce: Cass., 30.10.2018, n. 27442, in *Banca borsa*, 2019, I, p. 1; Cass., 17.10.2019, n. 26286, in *Guida dir.*, 2020, p. 251; Cass., 22.10.2019, n. 26946, in *Foro it.*, 2019, XI, p. 3473; Cass., S.U., 18.9.2020, n. 19597, in *www.dirittobancario.it*.

<sup>2</sup> Sul punto, preme ricordare come, ai sensi dell'art. 2, 4° co., l. 7.3.1996, n.108, gli interessi siano usurari ove superiori al c.d. tasso soglia, *id est* al «... tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gaz-

# *rivista di* diritto privato

**CACUCCI EDITORE**

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INTESTAZIONE FATTURA	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROV.	
	PIVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	TEL.		FAX	
	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)		
INDIRIZZO		N. CIVICO		
CAP		LOCALITÀ	PROV.	
ABBONAMENTI	ITALIA		ESTERO	
	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2021	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2021	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF
	€ 135,00	€ 67,50	€ 270,00	€ 67,50

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

## *Magistrati e Uditori giudiziari*

Sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 Bari, o via Fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al Servizio clienti al n. 080/5214220, o via e-mail [riviste@cacuccieditore.it](mailto:riviste@cacuccieditore.it). Nell'ordine d'acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

## *Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.*

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari  
Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777, e-mail: [riviste@cacuccieditore.it](mailto:riviste@cacuccieditore.it)

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA







# CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

[www.cacuccieditore.it](http://www.cacuccieditore.it)

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175







ISBN 979-12-5965-041-2



9 791259 650412

ISSN 1128-2142



9 770112 821428

€ 38,00